



Comune di Este

Provincia di Padova

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA n. 148 / 2024

OGGETTO: LIMITAZIONI DAL 01.10.2024 AL 30.04.2025 ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE ALL'INTERNO DEL CENTRO CITTADINO DI ESTE, PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DURANTE LA STAGIONE INVERNALE

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta in ambito urbano una delle principali problematiche ambientali con effetti negativi per la salute umana e costituisce altresì soprattutto durante la stagione invernale, una particolare criticità per la Pianura Padana, dove le condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e il ristagno nell'aria di sostanze inquinanti nonché l'accumulo diffuso di polveri sottili;
- la qualità dell'aria costituisce elemento fondamentale per il benessere dei cittadini e la tutela ambientale e oltre alle strategie strutturali di lungo termine adottate per il suo miglioramento, si rendono necessarie anche misure straordinarie che rispondano alla necessità di contenimento e riduzione nel breve periodo delle emissioni inquinanti in atmosfera;
- il D. L.vo n. 155 del 13.08.2010, - *“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”* -, oltre a fissare i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente, stabilisce anche il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM₁₀, pari a 50 µg/m³, da non superare per più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 10.11.2020 ha dichiarato l'Italia, proprio con specifico riferimento al contenimento del materiale particolato PM₁₀, inadempiente all'obbligo sancito dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50, nonché all'obbligo previsto all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, di far sì che i piani per la qualità dell'aria prevedano misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
- il citato D. L.vo n. 155 del 13.08.2010, ed in particolare l'art. 9, attribuisce alle Regioni e alle Province autonome la competenza ad adottare piani che prevedano misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione.

PRESO ATTO che:

- il Consiglio della Regione Veneto con provvedimento n. 57 dell'11.11.2004, ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, aggiornato con D.C.R. n. 90 del 19.04.2016;
- con D.G.R.V. n. 1537 del 11.11.2021 - *“Avvio della procedura di aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera approvato con DCR n. 90/2016”*-, la Regione ha iniziato la procedura di aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, secondo quanto disposto dal D. L.vo n. 152/2006, con affidamento all'ARPAV della predisposizione della proposta di Piano diretta ad aggiornare quello esistente e volto all'attuazione di una serie di attività integrative, riguardanti approfondimenti scientifici afferenti aspetti emissivi funzionali all'aggiornamento del documento programmatico, che prevede per la riduzione delle emissioni di particolato, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili e che rappresenta la principale criticità per la qualità dell'aria nella Regione del Veneto, i settori sui quali intervenire prioritariamente, come: il riscaldamento domestico mediante combustione a biomassa ed efficientamento energetico degli edifici, l'agricoltura e il trasporto.

- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da Arpav su tutto il territorio regionale, evidenzia come il parametro PM₁₀ permanga uno dei più critici, con frequente superamento del valore limite giornaliero;
- alla data del 16.09.2024, relativamente al numero dei giorni di superamento del valore limite del PM₁₀, l'ARPAV dal 01.01.2024 nella stazione situata in via Stazie Bragadine a Este (PD), ha registrato e validato n. 35 sforamenti e pertanto si ravvisa l'esigenza di attuare le misure di contrasto predisposte dalla Regione e dal Tavolo Tecnico Zonale Provinciale.

RILEVATO che:

- la Provincia di Padova in data 27.08.2024 ha trasmesso ai Comuni appartenenti al TTZ, a seguito dell'incontro del 29.07.2024 del "Tavolo Tecnico Zonale Agglomerato di Padova", le misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico per la stagione invernale 2024-2025, come da Disposizione n. 44 del 29.07.2024, con le rispettive misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico, suddivise per tipologia di appartenenza dei Comuni e contestualizzate a livello locale, precisamente in:
 - Allegato A, per i Comuni dell'AGGLOMERATO PADOVA;
 - Allegato B, per i Comuni "fuori Agglomerato e MAGGIORI di 10.000 abitanti;
 - Allegato C, per i Comuni "fuori Agglomerato e INFERIORI a 10.000 abitanti.
- il Comune di Este (PD) rientra come zonizzazione nell'allegato B, "*comuni fuori agglomerato e maggiori di 10.000 abitanti*", e ritenuto opportuno prevedere l'adozione in applicazione della Disposizione n. 44 sopra richiamata, di misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico per la prossima stagione invernale, dal 01.10.2024 sino al 30.04.2025, come di seguito rappresentate:

NESSUNA ALLERTA - "LIVELLO VERDE" -

1) divieto di circolazione nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, delle seguenti categorie di veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;
- autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0 e 1;
- autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
- autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
- ciclomotori e motoveicoli (*) categoria "L" Euro 0;

(*) quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.

nelle aree individuate dai Comuni appartenenti al Tavolo, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, con l'esclusione dei giorni festivi infrasettimanali e delle eccezioni previste all'allegato D della disposizione n. 43 della Provincia.

2) divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:

- autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento al capolinea,
- veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
- autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
- autoveicoli in coda lunga ai semafori.

1) PRIMO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ARANCIONE" -

1) divieto di circolazione nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, delle seguenti categorie di veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;
- autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0 e 1;
- autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
- autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
- ciclomotori e motoveicoli (*) categoria "L" Euro 0;

(*) quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.

nelle aree individuate dai Comuni appartenenti al Tavolo, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, con l'esclusione dei giorni festivi infrasettimanali e delle eccezioni previste all'allegato D della disposizione n. 44 della Provincia.

1) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

2) SECONDO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ROSSO" -

2) divieto di circolazione nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- autoveicoli a benzina categoria “M” (trasporto persone) Euro 0 e 1;
- autoveicoli a benzina categoria “N” (trasporto merci) Euro 0 e 1;
- autoveicoli a gasolio categoria “M” (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
- autoveicoli a gasolio categoria “N” (trasporto merci) Euro 0;
- ciclomotori e motoveicoli (*) categoria “L” Euro 0;

(*) quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.

nelle aree individuate dai Comuni appartenenti al Tavolo, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, con l’esclusione dei giorni festivi infrasettimanali e delle eccezioni previste all’allegato D della disposizione n. 44 della Provincia.

2) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

CONSIDERATO che

- le misure temporanee di contenimento si attivano in funzione dei dati registrati dalle stazioni di misurazione degli inquinanti, analizzati e riportati nel bollettino regionale ambientale emesso da Arpav nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, durante il periodo dal 01.10.2024 al 30.04.2025. Tali misure entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo con registrazione dello sfioramento dei limiti e restano in vigore fino al giorno successivo di controllo e rientro nei parametri di legge.
- il livello di allerta per le polveri PM₁₀ viene modulato su tre livelli:
 1. livello di attenzione – colore verde: nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM₁₀, secondo le persistenze di cui ai punti successivi. Previsione di azioni base per l’intero periodo invernale con superamento dei 35 sfioramenti annuali;
 2. livello di allerta 1 - colore arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM₁₀, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nei giorni stabiliti di controllo sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo, restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
 3. livello di allerta 2 - colore rosso: attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM₁₀, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nei giorni stabiliti di controllo sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo, restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.
- che la stazione ARPAV di misurazione degli inquinanti di riferimento per il Comune di Este (PD) è situata in via Sta zie Bragadine.

CONSIDERATO che

- la Regione Veneto, con l’aggiornamento del P.R.T.R.A. adottato con D.G.R. del 2 maggio 2024 pubblicata sul B.U.R. n. 72 del 31 maggio 2024, ha attivato, anche nel territorio dei Comuni regionali aderenti e già attivo nelle Regioni Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, il progetto “*MoVe-In*” che si affianca alle misure di limitazione della circolazione attive dal 1° ottobre 2024 al 30 aprile 2025 e al potenziamento dei controlli volti all’accertamento dell’applicazione dei divieti;
- tale progetto prevede il controllo delle emissioni attraverso il monitoraggio delle percorrenze dei veicoli dei cittadini aderenti, tenendo conto dell’uso effettivo del mezzo e dello stile di guida adottato permettendo, ai proprietari dei veicoli più inquinanti e che non possono affrontare i costi dell’acquisto di un nuovo veicolo ed hanno modeste esigenze di mobilità in termini chilometrici, di poter circolare anche nelle zone in cui sono vigenti i blocchi orari e giornalieri disposti dalle ordinanze comunali per la qualità dell’aria, nel limite della soglia chilometrica annua assegnata;
- la Regione Veneto, con nota pervenuta al Prot. Com.le n. 25735 del 18.06.2024, ha comunicato a tutti i Comuni, non già ricompresi nel territorio di applicazione “dell’agglomerato”, la possibilità di manifestare la propria volontà di adesione al progetto “*MoVe-In*”, al quale l’Amministrazione Comunale di Este ha aderito attivando l’accesso alla piattaforma telematica dedicata per procedere ai controlli di competenza.

VISTO quanto espresso dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 20.09.2024, relativamente agli interventi di contenimento dell'inquinamento atmosferico per la stagione invernale 2024/2025.

VISTI:

- la L.R. Veneto 33/85 e ss.mm.ii "Norme per la tutela dell'ambiente";
- il D.Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- L.R. Veneto n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- il D.Lgs. 13 agosto 2010 , n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- gli artt. 7 e 157 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali"

ORDINA

nella rete viaria interna al perimetro delineato dalle vie Padana Inferiore, Ateste, Martiri della Libertà, Vigo di Torre, Guido Negri, Schiavin e Augustea, area rappresentata anche nelle allegate tavole B e C, nel periodo dal 01.10.2024 al 30.04.2025 le seguenti limitazioni:

A) NESSUNA ALLERTA – LIVELLO VERDE:

1) divieto di circolazione nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, delle seguenti categorie di veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;
 - autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0 e 1;
 - autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
 - autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
 - ciclomotori e motoveicoli (*) categoria "L" Euro 0;
- (*) quale estensione del termine motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.

2) divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:

- autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento al capolinea,
- veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
- autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
- autoveicoli in coda lunga ai semafori.

B) PRIMO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ARANCIONE" -

1) divieto di circolazione nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, delle seguenti categorie di veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;
 - autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0 e 1;
 - autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
 - autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
 - ciclomotori e motoveicoli (*) categoria "L" Euro 0;
- (*) quale estensione del termine motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21

2) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

C) SECONDO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ROSSO" -

1) divieto di circolazione nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, delle seguenti categorie di veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;
 - autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0 e 1;
 - autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
 - autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
 - ciclomotori e motoveicoli (*) categoria "L" Euro 0.
- (*) quale estensione del termine motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.

2) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

ESCLUSIONI

Le limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza:

- non si applicano alle strade esterne al perimetro delineato dalle vie Padana Inferiore, Ateste, Martiri della Libertà, Vigo di Torre, Guido Negri, Schiavin, Augustea, come da allegata planimetria;

- mantengono vigenti le limitazioni stabilite dall'Ordinanza Dirigenziale n. 80 del 04.06.2010 lungo le seguenti vie: Martiri della Libertà, Vigo di Torre, Guido Negri, Schiavin, Caldevigo, Petrarca, Meggiaro, quali direttrici ove vige il divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico sup. a ton. 5, appartenenti alle classi ambientali Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3 senza FAP (Filtro Antiparticolato chiuso omologato);
- non si applicano nei giorni festivi infrasettimanali, nel periodo compreso dal 14.12.2024 al 06.01.2025 in condizioni di nessuna allerta (livello verde) o di allerta 1 (livello arancio), mentre nei giorni 25 e 26 dicembre 2024 è prevista la deroga alle limitazioni anche in caso di allerta 2 (livello rosso);
- non si applicano alle casistiche rientranti nelle eccezioni previste dall'allegato A - Deroghe Comunali -, quale documento parte integrante della presente provvedimento;
- sono esentati i veicoli aderenti al progetto "MoVe IN" quale misura alternativa alle limitazioni del traffico, così come previsto dalla DGRV 1045/2022, L.R 24 del 12.09.2023, DGRV 1143 del 19/09/2023 e D.D.R. 230/23, limitatamente ai periodi di nessuna allerta, ovvero durante il Livello "Colore Verde" e nel limite della soglia chilometrica annua assegnata;
- mantengono vigenti in ogni periodo di allerta, le prescrizioni previste dall'art. 157 del Codice della Strada in materia di divieto di sosta con motore acceso, con o senza impianto di condizionamento funzionante.

Ai fini del presente provvedimento e per l'esenzione di cui l'allegato A - Deroghe Comunali -, si precisa quanto segue:

- il titolo autorizzativo - autocertificazione modello allegato D - deve essere esibito a richiesta degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia stradale, che potranno procedere a campione alla verifica di quanto sottoscritto;
- il titolo autorizzativo deve contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, la motivazione del transito;
- si rammentano le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76, comma 1 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il presente provvedimento potrà essere sospeso in occasione del verificarsi di eventi straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale.

Al Settore Lavori Pubblici del Comune di Este di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'installazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992.

A V V I S A

Che il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene, conformemente all'allegato A della DGRV 836 del 06 giugno 2017, se sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì, mercoledì e venerdì sui dati forniti dalle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- 1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 microg/mc e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- 2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 microg/mc nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

Il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il sito istituzionale ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.

I settori Polizia Locale e Lavori Pubblici sono autorizzati ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche al presente provvedimento, che si renderanno necessari, al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

Chiunque, in violazione delle limitazioni previste dalla presente ordinanza circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle consentite, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto di cui all'art. 7 comma 1 lettera B) e dall'art. 7 comma 13 bis del Codice della strada. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Ovvero, chi effettua sosta o sosta operativa di carico/scarico (momenti statici della circolazione) con il motore acceso, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 157 c² e 8 e dell'art. 157 c⁷ bis del Codice della strada.

Contro la presente Ordinanza è ammesso entro 60 giorni il ricorso al T.A.R. Veneto per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, termini decorrenti dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Chiunque è obbligato ad osservare il presente provvedimento.

Allegati parte integrate : A_Deroghe Comunali
B_Elenco Vie
C_Planimetria_Cartellonistica
D_Modello autocertificazione

Struttura competente ex art. 4 L. 241/90 – Settore Polizia Locale

Responsabile del settore: V.ce Comm. Giacomo Sinigaglia

Responsabile del procedimento: V.ce Comm. Cristian Navarin

Per informazioni e visione atti: Comando P.L. / Ufficio Viabilità - tel. 0429.2688 / E-mail polizialocale@comune.este.pd.it

La presente Ordinanza viene trasmessa:

➤		Alla Provinprotocollo@pec.provincia.padova.it
➤	Padova	
➤	All'ARPAV	dappd@pec.arpav.it
➤	Ai Vigili del Fuoco Este	com.padova@cert.vigilfuoco.it ;
➤	Al Comando Stazione Carabinieri	tpd22136@pec.carabinieri.it
➤	Al Nucleo Operativo e Radiomobile	tpd30989@pec.carabinieri.it
➤	Alla Tenenza G.d.F.	pd1110000p@pec.gdf.it
➤	Al locale Pronto soccorso	ps.ou@aulss6.veneto.it
➤	Alla SESA S.p.a.	sesaeste@pec.it
➤	All'Ufficio Tecnico LL.PP.	sede
➤	All'Ufficio Ambiente	sede
➤	All'Ufficio Segreteria del Sindaco	sede

e viene resa nota tramite pubblicazione all'Albo on-line.

Este, 30/09/2024

Il Sindaco
Matteo Pajola / INFOCERT SPA

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo del Comune di DICHIARA di aver oggi
notificato copia del presente atto al sig. abitante
in via consegnandola a mani
di

Addì,

IL MESSO NOTIFICATORE